



# COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO- *Area Economica –Finanziaria e Tributi*

**Proposta di DELIBERA**  
**al**  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
**PROPOSTA N. 001**  
**DEL 24.03.2017**

*ALL. A)*

1) **IUC (imposta unica comunale) - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 - AZZERAMENTO ANNO 2017**

**Oggetto: IUC (imposta unica comunale) - DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 - AZZERAMENTO ANNO 2017**

**Servizio: Amministrativo- Ufficio: Tributi /entrate**

Proponente: Sindaco Dott. Antonello Rubiu, delega al Bilancio

Responsabile del Servizio: Rita LISI

Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio Finanziario: Annamaria Demurtas

**Tipo Atto/Esecutività: Immediatamente esecutivo**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**RICHIAMATO:**

- il decreto sindacale prot. n. 4240 del 05.09.2011 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, (Aree/Uffici Amministrativa, AA.GG. – Economico/Finanziaria –Tributi – Socio Assistenziale e Socio Culturale), del Comune di Lotzorai nella persona del sottoscritto Ragioniere Comunale capo, Rita Lisi;
- la relazione istruttoria n. 01/2017 a cura del Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio, giusto decreto Prot. 927 del 20.02.2017, Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Annamaria Demurtas;
- la scadenza del prossimo 31 marzo per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2017-2019 per i Comuni. E, accertato che, entro e non oltre tale data, gli enti sono tenuti ad adottare le proprie scelte in materia di aliquote e tariffe dei tributi e delle altre entrate;

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639 e seguenti istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta da imposta municipale propria (IMU) componente patrimoniale, tributo per i servizi indivisibili (TASI) componente servizi destinata a finanziare i servizi indivisibili del comune, tassa sui rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 682 recita: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC ...”*;
- lo stesso articolo 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. disciplina gli argomenti in base alla seguente ripartizione: commi da 639 a 640 Istituzione IUC; commi da 641 a 668 TARI; commi da 669 a 681 TASI; commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/09/2014 è stato approvato, ai sensi di Legge, il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
- che lo stesso Regolamento I.U.C. adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8/2014 con particolare riferimento al titolo III *“disciplina della TASI”*;
- con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 29/07/2015 avente ad oggetto: *“VARIATIONE – AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONI – SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC approvato con atto di C.C. n. 08 del 09.09.2014. RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO”* è stato modificato/integrato il Regolamento per la disciplina IUC;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/09/2014 si è proceduto alla determinazione delle aliquote e detrazioni componente TASI anno 2014 – azzeramento anno 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2015 si è proceduto alla determinazione delle aliquote e detrazione componente TASI. AZZERAMENTO anno 2015;
- con l'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 14 che recita: *“all'articolo 1 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147:.”* vengono apportate modifiche/integrazioni alla Legge n. 147/2013 sopraccitata;
- con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2016 avente ad oggetto: *“REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC : APPROVAZIONE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI”*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2016 si è proceduto alla determinazione delle aliquote e detrazione componente TASI. AZZERAMENTO anno 2016;

#### **RILEVATO CHE**

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale unica, ed aree edificabili come definite ai fini IMU;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per Legge con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima prevista;
- l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU dell'anno;
- ai sensi dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. vigente il comune può, con deliberazione del consiglio comunale, ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

-- l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

-- che la suddetta norma ha, come elemento fondante, la necessità di non appesantire il carico fiscale dei contribuenti in considerazione dei continui aumenti intervenuti sull'imposizione - anche locale - in questi ultimi anni;

- - il Decreto Legge n.244 del 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è differito al 31 marzo 2017;

- - l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: **“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”**;

**ACCERTATO** che per i servizi indivisibili comunali si intendono , in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RITENUTO** per quanto concerne la TASI di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., ancora in vigore, che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....”*;

**RILEVATO PERTANTO di poter confermare anche per l'anno 2017 l'azzeramento dell'aliquota TASI, così come deliberata anche per gli anni precedenti, determinando quindi un'aliquota pari a “ZERO”**;

**SIGNIFICATO CHE**

- tale scelta fatta anche per l'anno 2017 da parte dell'Amministrazione Comunale conferma la volontà di non inasprire, soprattutto in un LUNGO contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;

- tale volontà è da ricondurre a quella già espressa negli anni precedenti, 2014, 2015 e 2016;

-gli altri proventi / entrate previsti per l'anno 2017 garantiscono l'equilibrio economico di bilancio;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15 del decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446*

*del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ...;*

**VISTO:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti alla IUC sul citato portale;
  - il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
  - lo Statuto Comunale;
  - il Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole espresso dal sottoscritto Responsabile dell'Imposta Unica Comunale -IUC-;

**CHE** la scelta riguardante anche l'anno 2017, ha l'obiettivo di garantire il mantenimento dei servizi senza aumentare le tasse ai Cittadini

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI**

**D E L I B E R A R E**

**In ossequio alla narrativa quale** parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1. **DI DETERMINARE l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2017** e per il triennio 2017/2019, quale componente dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., per l'esercizio 2017;
2. **DI NON DETERMINARE** le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;
3. **DI INDIVIDUARE** comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:
  - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
  - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
  - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
4. **DI AVER DETTAGLIATO** tali servizi INDIVISIBILI nel regolamento IUC, valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero, con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento;
5. **DI INVIARE** la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. **DI DEMANDARE** gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo;
  
7. **DI DICHIARARE** la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E Responsabile IUC**

*il Ragioniere Comunale Capo- f.to Rita Lisi*

-----

**PARERI AI SENSI ART. 49 Dlgo 267/2000**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:  
Lotzorai, 24.03.2017

parere favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rita Lisi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:  
Lotzorai, 24.03.2017

parere favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rita Lisi